

9/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N: 29/14

Cven. 397/14

Foll. 26/14

Rep. 5238/14

Il Tribunale di Siena – Sezione fallimentare- composto da

- 1) Dott. M. SERRAO Presidente rel-est
- 2) Dott. G. CAPANNOLI Giudice
- 3) Dott. S. CARAMELLINO Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di [redacted]

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 21 GENNAIO 2014 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena instava per il fallimento della società in epigrafe.

Esponiva il P.M.: che da accertamenti eseguiti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di [redacted]

[redacted] (informativa 12/12/13 e 7/1/14) emergeva, a carico di [redacted] un indice di indebitamento pari a 13,563 e un indice di solvibilità pari a 0,95

calcolati sulla base dei bilanci chiusi al 31 dicembre 11 e che sulla base dei valori di bilancio ancora provvisori 2012 e 2013, al 30 novembre, tali indici non divergono da quelli sopra riportati e in prospettiva, considerato considerando che ogni anno incidono sul conto economico interessi passivi verso banche per oltre 300.000 euro, la situazione tende a un presumibile peggioramento 2

L'indebitamento totale è indicato, nella medesima informativa in 11 milioni di euro, risultando altresì dagli accertamenti eseguiti che la maggior parte del patrimonio della società è rappresentato dagli immobili siti in Pienza per un valore di 7.200.000,00 euro gravati da ipoteca, a garanzia di mutui ricevuti, per un importo pari al doppio del loro valore

All'udienza fissata dinanzi al G.D., alla presenza del P.M., non compariva la società debitrice nonostante regolare notifica e il Giudice del. riservava di riferire al Collegio.

Accertata la natura di impresa commerciale della [redacted] s.r.l. (attività edilizia e immobiliare) accertato il superamento del limite stabilito dal rinnovato art. 15, u.c., l.f. (ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 come risulta dall'informativa della G di F e dall'ulteriore documentazione allegata) occorre valutare la sussistenza dei requisiti dimensionali secondo i nuovi tre parametri del novellato art. 1 l.f.

L'impresa debitrice non ha in primo luogo ottemperato all'ordine, contenuto nel decreto di convocazione, di deposito di situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

Il decreto correttivo entrato in vigore il 1/1/08 ha risolto il problema interpretativo dell'individuazione della parte sulla quale gravava l'onere di dare la prova delle dimensioni dell'impresa, in particolare se tale onere gravasse sul creditore istante o sul debitore, stabilendo espressamente che spetta al fallendo dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti. Nel caso di specie l'impresa, non comparsa, nulla ha provato in proposito, né in atti risultano elementi che possano far ritenere che la stessa sia aldisotto di tutti e tre i limiti quantitativi previsti dall'art. 1, comma 2, l.f. e anzi deve ritenersi il contrario sulla base dei bilanci allegati all'informativa della Guardia di Finanza e dell'entità dei debiti fanno ritenere

Può essere infine configurato in capo alla medesima impresa uno stato d'insolvenza irreversibile come risulta da quanto accertato dalla G.d.F.

P.Q.M.

visti gli artt. 1,5,6,16 e 28 r.d. n. 267/42, come novellati dal d.lvo 5/06 e dal decreto correttivo 7/9/07:

- 1) Dichiaro il fallimento di [redacted], con sede legale in [redacted]
[redacted]
- 2) Nomina giudice delegato la Dott.ssa [redacted]
- 3) Nomina Curatore il Dott. [redacted] con studio in [redacted]
- 4) Ordina alla impresa fallita di depositare, entro tre giorni, nella cancelleria di questo tribunale, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- 5) Stabilisce il giorno 20 ottobre 2014 ore 12,15 dinanzi al giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
- 6) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.f. unitamente ai documenti di cui all'art. 92 comma VI l.f. Solo l'originale del titolo di credito allegato al ricorso sarà depositato presso la Cancelleria del Tribunale;
- 7) Invita i creditori a far conoscere, con la domanda di ammissione al passivo, la propria disponibilità ad assumere l'incarico di componente del nominando Comitato dei Creditori;
- 8) Autorizza la prenotazione a debito.
- 9) Visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014
- 10) Invita il curatore fallimentare nominato a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare



tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi, anche prima del 31.12.2014

- 11) Invita il curatore fallimentare a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di €5.000
- 12) Invita sin d'ora il curatore fallimentare a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile, postergata solo alle spese prenotate a debito e/o anticipate ex art. 146 dpr 30 maggio 2002 n. 115
- 13) Manda alla Cancelleria, nell'ipotesi di mancata accettazione del Curatore nel termine di cui all'art. 29 l.f., per la immediata trasmissione del fascicolo al g.d. ;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f.

Così deciso in Siena, nella Camera di Consiglio del 20/06/2014

Il Presidente est

M. Serrao

